



# Comune di Porto Torres

*Provincia di Sassari*

## **Regolamento per l'accesso e la disciplina dell'attività di volontariato nei Canili Comunali di Andriolu e di Monte Rosè.**

Approvato con Deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il Dirigente ad interim  
Area Ambiente, Tutela del Territorio,  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
Dott. Marcello Garau**

## **Indice**

**Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 2 - APERTURA AL PUBBLICO**

**Art. 3 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

**Art. 4 - REQUISITI ED AMMISSIONE**

**Art. 5 - RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI**

**Art. 6 - CORSI DI FORMAZIONE**

**Art. 7 - MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Art. 8 - DIVIETI E PRESCRIZIONI**

**Art. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art. 10 - CESSAZIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

**Art. 11 - CONTROLLI**

## **ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di esercizio dell'attività di volontariato all'interno del canile rifugio di Andriolu ed in quello rifugio-sanitario di Monte Rosè.

Il Comune di Porto Torres incentiva e tutela l'opera di volontariato come bene e garanzia della collettività, affinché gli animali ospiti nelle strutture di ricovero comunali vengano tutelati e siano oggetto delle migliori cure possibili.

## **ART. 2 - APERTURA AL PUBBLICO**

Gli orari di apertura al pubblico devono essere affissi, a cura del gestore, all'ingresso dei canili.

Il personale addetto ai canili accompagna i visitatori che vogliono accedere alle strutture durante l'orario di apertura al pubblico e fornisce loro dati, informazioni e segnalazioni per gli affidi.

Per la salvaguardia del benessere degli animali, la tutela della loro salute e la sicurezza dei visitatori, l'accesso al pubblico è vietato all'interno delle aree sanitarie, aree di isolamento, aree dei servizi e box di ricovero degli animali.

E' assolutamente vietato scattare fotografie agli animali e dar loro da mangiare.

Il Comune di Porto Torres può concedere, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, l'autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche.

## **ART. 3 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

Nel rispetto del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Amministrazione Comunale intende riconoscere il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo all'interno dei canili comunali.

L'attività di volontariato deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, secondo le personali capacità e peculiarità del singolo individuo e compatibilmente con la propria esperienza e preparazione.

Il volontario, in riferimento ad eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a sé o ad altri per il suo operato, agisce esclusivamente sotto la propria responsabilità, salvo le eventuali coperture assicurative attivate in suo favore dall'Associazione di riferimento ed eventualmente, qualora sia previsto, dal gestore delle strutture.

**La responsabilità della conduzione delle strutture, della sicurezza e del governo degli animali ospiti spetta sempre e comunque al gestore del canile.**

## **ART. 4 - REQUISITI ED AMMISSIONE**

Possono essere ammessi ad operare all'interno dei canili comunali i volontari maggiorenni, tesserati con un'Associazione regolarmente iscritta al Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna.

I volontari opereranno all'interno dei canili sotto la diretta responsabilità del gestore.

La persona interessata a prestare attività di volontariato dovrà presentare la richiesta sia all'Amministrazione Comunale che al gestore delle strutture; in caso di accoglimento della stessa è previsto un periodo di affiancamento da parte degli operatori addetti o da un volontario esperto, volto a favorire padronanza ed autonomia di gestione.

## **ART. 5 - RUOLO E COMPITI DEI VOLONTARI**

L'orario di accesso ai canili per chi desidera svolgere attività di volontariato deve coincidere con quello di lavoro osservato dal personale ivi impiegato.

Gli orari dovranno essere preventivamente concordati con gli operatori addetti alle strutture.

E' compito del gestore dei canili predisporre un registro dei volontari in cui devono essere annotate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere.

Il volontario ha il compito di contribuire a migliorare il benessere psicofisico dei cani ospiti della struttura, coadiuvando il gestore nel realizzare le attività pianificate per il raggiungimento di tale obiettivo.

I volontari forniscono solo prestazioni complementari e non sostitutive a quelle poste in capo al gestore delle strutture comunali, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura.

Spetterà al personale impiegato nelle strutture valutare quali attività proporre ai singoli volontari in relazione alle competenze, capacità, motivazione e assiduità di presenza.

Ai volontari competono in particolare le seguenti attività:

- movimentare gli animali per favorire le attività di gioco e di relazione fra loro nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite dal gestore;
- collaborare ai percorsi riabilitativi per i soggetti che presentano problemi comportamentali;
- partecipare alle attività di educazione volte a migliorare le competenze, le abilità e l'autocontrollo dei cani e a favorirne l'adozione;
- supportare il personale, su richiesta dello stesso, per gli interventi igienico-sanitari e di toelettatura degli animali;
- segnalare eventuali problematiche che si ha modo di osservare, sia di tipo fisico (zoppia, affaticamento, deperimento, eccessiva lacrimazione, etc) che comportamentale (reazioni di paura verso determinati stimoli, aggressività scarso autocontrollo, predatorietà, stereotipie, ansia, tentativi di fuga, affinità o incompatibilità con altri cani, etc);
- partecipare alle attività pre e post adozione degli animali;
- partecipare per fini divulgativi e promozionali ad iniziative di informazione su tematiche di benessere animale e di incentivazione delle adozioni;
- segnalare al gestore eventuali criticità o anomalie che necessitano di intervento, riferibili sia alla gestione degli animali che alla struttura.

L'operato dei volontari non dovrà in alcun modo interferire o rallentare il corretto svolgimento delle attività degli operatori del canile.

Tutti i volontari dovranno indossare un abbigliamento adeguato; al fine di evitare incidenti è vietato indossare occhiali da sole, orecchini, braccialetti e collane.

## **ART. 6 - CORSI DI FORMAZIONE**

Oltre alle citate attività il volontario ha la facoltà di frequentare corsi di formazione teorica e pratica eventualmente organizzati da soggetti interessati e svolti anche all'interno dei canili.

L'accesso a corsi di formazione può essere consentito anche a cittadini non tesserati con alcuna Associazione di volontariato, ma interessati ad acquisire una più approfondita conoscenza sul benessere e la corretta gestione del proprio animale d'affezione.

L'utilizzo delle strutture di Monte Rosè e Andriolu ai fini delle attività di formazione è consentito solo previa richiesta scritta all'Ufficio Comunale competente, che provvederà ad acquisire il parere della società che gestisce i canili e a rilasciare la relativa autorizzazione.

## **ART. 7 - MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI**

I cani possono essere condotti all'esterno del canile rigorosamente al guinzaglio, previa sottoscrizione di apposita liberatoria; ogni volontario è responsabile del cane che porta all'esterno e ha l'obbligo di accertarsi che pettorina e guinzaglio siano integri e correttamente indossati.

E' consentito lasciare gli animali liberi solo nei recinti presenti nelle strutture.

E' possibile liberare due o più cani nello stesso recinto per favorire l'interazione tra simili, ma è necessario consultare il gestore o il referente dei volontari qualora si volessero introdurre nel recinto due o più soggetti che non sono mai stati liberati insieme.

I volontari devono sempre valutare e concordare con gli operatori addetti la possibilità di condurre all'esterno uno o più gruppi di cani.

## **ART. 8 - DIVIETI E PRESCRIZIONI**

E' vietato l'utilizzo di collari a strozzo, così come è vietato l'uso di tecniche coercitive basate sulla minaccia e/o sulla punizione fisica o psicologica.

Poichè il livello di stress della maggior parte dei soggetti si innalza nel momento in cui vengono condotti fuori dal canile, è opportuno che la movimentazione dei cani venga gestita con molta attenzione e seguendo le sotto indicate prescrizioni:

- evitare le passeggiate con il cane davanti ai box;
- evitare di condurre nei recinti adiacenti cani che mostrano segni di aggressività, paura, stress, che abbaiano e corrono nervosamente lungo le recinzioni;
- evitare di condurre in passeggiata insieme due o più cani che mostrano segni di aggressività, insofferenza, stress o paura;

E' vietato somministrare cibo ai cani per due ragioni di diversa natura:

- evitare problemi di salute legati ad un apporto di cibo scorretto (sovrappeso, diarrea, vomito, reazioni allergiche, ecc.).
- evitare che i cani si agitino quando le persone passano vicino ai box.

Il canile è già di per sé un ambiente nel quale i cani sono sottoposti a stimoli molto intensi: stimoli olfattivi, visivi, uditivi che in molti casi comportano un livello di stress elevato. E' quindi necessario evitare ogni comportamento e azione che possa incrementare tale livello di stress.

E' possibile utilizzare il cibo come rinforzo primario (oltre al gioco e al rinforzo sociale) nell'ambito di attività di educazione o come strumento volto ad implementare la relazione con i soggetti che stanno seguendo dei percorsi riabilitativi.

In questi casi è necessario, almeno la prima volta, consultare l'operatore o il referente dei volontari per avere indicazioni circa il tipo di cibo che è possibile utilizzare (snack, biscottini per cani, wurstel di pollo o tacchino ecc...) e attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

E' possibile che, a causa di sopravvenute patologie acute o croniche, un soggetto debba seguire una dieta rigorosa: in questi casi (contrassegnati da un apposito cartello appeso al box) è necessario chiedere ogni volta all'operatore la possibilità di utilizzare il cibo con finalità educative.

E' assolutamente vietato somministrare biscotti per umani, cioccolato, caramelle e altri cibi dannosi per la salute del cane.

## **ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO**

Il volontario deve rispettare con scrupolo tutto ciò che è previsto nel presente regolamento o successivamente predisposto dall'Amministrazione Comunale o dal gestore dei canili.

Deve assumere un comportamento corretto, educato, cortese e collaborativo con i cittadini, con gli operatori e con tutti coloro che in qualsiasi forma operano all'interno dei canili, evitando ogni forma di inottemperanza e maleducazione che possono danneggiare l'immagine del servizio.

Il volontario non deve prendere iniziative personali ma operare secondo le disposizioni del personale in servizio.

#### **ART. 10 - CESSAZIONE E REVOCA DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

Il volontario cessa la sua attività nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie o rinuncia;
- violazione di norme contenute nel presente regolamento;
- fatti e situazioni che comportino ostacolo al corretto svolgimento del servizio ed alle attività del personale in servizio e di altri volontari.

Il provvedimento di revoca, emesso per iscritto dall'Amministrazione Comunale e comunicato al volontario, è preceduto da contraddittorio con l'interessato.

#### **ART. 11 - CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sull'operato dei volontari, nel rispetto del presente Regolamento, secondo le modalità ritenute più opportune.